



MILANOSPORT S.p.A.
Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano
Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191
sito internet: www.milanosport.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025 DI
MILANOSPORT S.p.A. - REP. 9/2023 – CIG: 985033626B

<u>PARTE A – PARTE GENERALE</u>	3
<u>Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO</u>	3
<u>Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO</u>	3
<u>Art.3 – IMPORTO DEL CONTRATTO</u>	3
<u>Art. 4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	4
<u>Art. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI</u>	5
<u>Art. 6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</u>	5
<u>Art. 7 – REFERENTE DEL SERVIZIO</u>	6
<u>Art. 8 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO</u>	6
<u>Art. 9 – RISERVATEZZA</u>	7
<u>Art.10 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE</u>	7
<u>Art.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO</u>	8
<u>Art.12 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</u> Errore. Il segnalibro non è definito.	II
<u>Art.13 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI</u>	9
Art.13.1 – Penali	9
Art.13.2 – Responsabilità dell’Appaltatore ed esecuzione in danno	9
Art.13.3 – Modalità di applicazione delle penali	10
Art.13.4 – Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)	11
Art.13.5 – Recesso	11
<u>Art.14 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE</u>	11
<u>Art.15 - FORO COMPETENTE</u>	11
<u>Art.16 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO</u>	11
<u>PARTE B - PARTE SPECIALE</u>	11
<u>Art. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.1
<u>Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.4

PARTE A - PARTE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del contratto il Servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2024-2025 di Milanosport S.p.A. – REP. 9/2023 – CIG: 985033626B, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 39/2010 (il “Decreto”), come modificato dal D.Lgs. 135/2016.

Il Servizio in oggetto prevede, per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025, lo svolgimento delle seguenti attività, meglio esplicitate nel presente Capitolato:

- a) revisione legale dei conti di Milanosport S.p.A. ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il “Decreto”), come modificato dal D.Lgs. 135/2016.
In particolare, la revisione legale comporterà lo svolgimento delle attività previste dall’art.14 del Decreto, così come modificato dall’art.17 del D.Lgs. 135/2016, e precisamente:
 - esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio che illustri i risultati della revisione legale;
 - verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) revisione contabile limitata della situazione intermedia degli esercizi 2023, 2024 e 2025;
- c) revisione contabile del prospetto dei saldi a debito/credito con il Comune di Milano ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L. 135/2012 degli esercizi 2023, 2024 e 2025; incluse le attività di asseverazione dei crediti e debiti previste dall’art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. 118/2011;
- d) verifiche volte alla sottoscrizione (senza attestazione) delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, 770 semplificato e 770 ordinario) relative agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di tre esercizi finanziari a partire dalla data indicata nella comunicazione di affidamento del Servizio trasmessa dal Responsabile del Procedimento e fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2025 da parte dell’Assemblea del Socio unico Comune di Milano.

Nelle more della definizione della nuova procedura di gara, e limitatamente al tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura e l’individuazione del nuovo contraente, è fatto comunque obbligo al prestatore di proseguire in proroga il contratto ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo del contratto è l’importo offerto a ribasso dall’Aggiudicatario su quello stimato come base di gara per il Servizio oggetto del presente appalto per il periodo di riferimento, pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) al netto dell’I.V.A. e contributi previdenziali se dovuti.

In considerazione di quanto indicato con Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dall’ANAC (ex AVCP), “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari ad **euro 0,00** (zero/00).

Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e quant'altro gravante sul Servizio di cui al presente Capitolato, esclusi I.V.A. e contributi previdenziali se dovuti. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti, sono compresi nel prezzo offerto dall'aggiudicatario.

Nella formulazione dell'offerta economica il Concorrente dovrà, pertanto, tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dall'offerente remunerativo.

Art. 4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., unitamente alle coperture assicurative obbligatorie per rischi professionali.

È richiesta la garanzia definitiva ex art. art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non inferiore al 10% dell'importo di contratto, al netto del ribasso d'asta.

In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia può essere prestata a scelta dell'affidatario sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In tal caso, questa deve essere integrata dalle seguenti clausole: 1.1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, co. 2 c.c.; 1.2) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.; 1.3) operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 1.4) validità della durata sino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria dovrà essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dal documento d'identità dei suddetti soggetti.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni contrattuali e cessa di aver effetto solo alla data di rilascio del "Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione" ad opera del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 11, Capo I della presente Lettera di invito, salvo il verificarsi di ragioni ostative dovute a fatto o colpa dell'Appaltatore.

Ove richiesta per legge, deve essere presentata dall'aggiudicatario adeguata polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 3, co. 5 let. e), del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; Milanosport S.p.A., fermo restando quanto previsto al successivo Art.13, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

Art. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata, come previsto all'art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tutte le spese inerenti il contratto, qualora soggetto a registrazione, saranno a carico dell'Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Milanosport S.p.A..

Tali oneri sono, in via esemplificativa: marche da bollo, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art. 6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo per le prestazioni del Servizio, come risultante dall'offerta a ribasso, sarà riconosciuto in rate trimestrali, dietro emissione di regolare fattura che sarà emessa entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, attraverso bonifico bancario con pagamento a 30 giorni data fattura.

Ove l'Aggiudicatario non sia un libero professionista, dovrà essere esplicitata in fattura la dicitura "scissione pagamenti ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72" così come modificato dal D.L. 50/2017 convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in merito all'importo IVA che verrà pagato autonomamente dalla Stazione Appaltante all'erario, così come da disposizione normativa in merito.

Le fatture emesse in modalità elettronica dovranno essere trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI). Il codice di fatturazione elettronica di Milanosport S.p.A. è XWJKNZD.

Le fatture dovranno riportare l'importo, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario), il periodo di riferimento, il numero di ordine comunicato dalla Stazione Appaltante ed il codice CIG relativo.

Il corrispettivo è determinato dal prezzo offerto in sede di gara, che remunera tutte le attività, nessuna esclusa, oggetto dell'appalto, risultanti dai relativi documenti.

Il pagamento è comunque subordinato all'esito favorevole di tutti gli aspetti riguardanti il servizio.

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 bis – del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione delle fatture emesse dall'Aggiudicatario, sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro verrà effettuata una verifica, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 e

s.m.i., in merito ad eventuali inadempimenti del beneficiario inerenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Qualora a seguito della verifica risultasse, mediante comunicazione pervenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione -istituita ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225- un inadempimento, il pagamento verrà sospeso per i trenta giorni successivi dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Se durante la sospensione di cui al comma precedente e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, così come comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, si provvederà ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del Servizio potrà essere sospeso dall'Aggiudicatario; qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte di Milanosport S.p.A..

Art. 7 – REFERENTE DEL SERVIZIO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà indicare alla Stazione Appaltante il nominativo del referente individuato con riferimento all'espletamento del Servizio; questi dovrà tempestivamente intervenire per le segnalazioni di inconvenienti o non conformità comunicate dalla Committente.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto di Servizio, per la Stazione Appaltante, è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e finanza della Committente.

Art. 8 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

È vietato all'Appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d).

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Al verificarsi delle ipotesi di cui al presente paragrafo, l'affidamento sarà revocato ed il contratto eventualmente stipulato, risolto di diritto.

Art. 9 - RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento del servizio e ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata tutela degli stessi, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto. La violazione della predetta clausola è motivo di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'Art. 13.4. Gli obblighi di riservatezza avranno effetto anche oltre la data di scadenza del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, direttamente ai sensi dell'art. 1381 C.C per i soci, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti (d'ora innanzi "persone correlate"):

- a mantenere confidenziali le informazioni riservate e, pertanto, a non trasmettere e/o divulgare le stesse a soggetti diversi dalle persone correlate;
- a non utilizzare, neanche indirettamente, le informazioni riservate per scopi diversi dall'esecuzione del servizio;
- a non effettuare comunicazioni a qualsivoglia autorità, ovvero altri annunci o comunicazioni, anche per mezzo stampa, riguardo le informazioni riservate acquisite;
- da osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di Privacy e di protezione dei dati personali;
- a divulgare le informazioni riservate esclusivamente alle persone correlate direttamente coinvolte nell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e nella misura in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale scopo, nonché a rendere noti alle persone correlate la natura delle informazioni riservate ed il contenuto del presente impegno, assumendo la responsabilità di eventuali violazioni dell'accordo da parte delle persone correlate.

È esclusa, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione della Committente che non sia stata preventivamente autorizzata in forma scritta, fatti salvi i documenti strettamente necessari per l'esecuzione dell'appalto.

Le disposizioni di cui alla presente clausola di riservatezza si applicano per tutto ciò che concerne l'esecuzione del Servizio di cui al presente Capitolato.

Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla presente clausola di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario e/o delle persone correlate costituirà legittimo motivo per la Committente per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, oltre a determinare la risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'Art.13.4.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Le prestazioni dovranno essere effettuate senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Aggiudicatario con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti al Servizio appaltato contro i rischi di:

A) Responsabilità Professionale verso Terzi (RPT) per danni arrecati a terzi (tra cui Milanosport S.p.A.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro **3.000.000,00**, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa aggiudicataria - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Copia di tale polizza, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa a Milanosport S.p.A. prima dell'inizio del Servizio.

L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta, non esonera l'Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Aggiudicatario dovrà, ove tenuto, rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai servizi di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla formazione ed all'addestramento istruzione del personale addetto, nonché di sicurezza del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'Aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'Appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al Servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Art. 12 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui

sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto Servizi di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Resta fermo l'obbligo di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 13 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

Le attività elencate all'Art. 1 e, più dettagliatamente, nella Parte B, verranno espletate direttamente dal Professionista incaricato.

Art.13.1 Penali

La Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, si riserva di comminare le seguenti penalità:

- a) una penale da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 1.000,00 per difformità rispetto agli impegni assunti con la presentazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, a seconda della gravità che verrà valutata in ragione della necessità e/o impellenza di usufruire delle prestazioni previste.
- b) una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempienza rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato, a seconda della gravità che verrà valutata in ragione della necessità e/o impellenza di usufruire delle prestazioni previste;
- c) una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di legge e fatti salvi ulteriori danni.

Art. 13.2 – Responsabilità dell'Aggiudicatario ed esecuzione in danno

Qualora l'Aggiudicatario risulti inadempiente nello svolgimento del Servizio, la Committente si riserva di provvedere ad acquisire il Servizio presso altro Professionista, imputando i maggiori oneri derivanti all'Aggiudicatario, mediante trattenuta sui crediti ancora da liquidare.

Art. 13.3 – Modalità di applicazione delle penali

Per l'erogazione di tutte le penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si applicherà la seguente procedura:

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, rilevata la violazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – e/o dei suoi allegati – la segnalerà puntualmente all'aggiudicatario a mezzo PEC; assegnando il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi per la proposizione di eventuali controdeduzioni.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto valutate le motivazioni contenute nelle contro deduzioni formulate dall'Appaltatore, formulerà al Responsabile Unico del Procedimento proposta di applicazione della penale, o l'archiviazione della procedura.

Il Responsabile del Procedimento provvederà, a seguito alla valutazione della proposta formulata, alla eventuale applicazione della penale.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Aggiudicatario e/o sulla cauzione.

L'erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13.4 – Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)

Le Parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- (a) quando nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del D.Lgs. 50/2016;
- (b) violazione dell'art. 53, comma 16-ter (*pantouflage o revolving door*) del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i. e cioè di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- (c) venga verificato il mancato rispetto dell'azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- (d) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- (e) venga verificato, ove tenuto, il mancato rispetto dell'Appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- (f) nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016), di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
- (g) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;
- (h) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- (i) sospensione o interruzione del Servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- (j) accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- (k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta di Milanosport S.p.A.;
- (l) frode;
- (m) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'Art. 9;
- (n) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle indicazioni prescritte nel presente Capitolato, e/o alle obbligazioni contrattuali assunte con l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- (o) gravi inadempienze nelle modalità di esecuzione del Servizio, tali da pregiudicarne l'espletamento nei termini richiesti e pregiudicare il rapporto fiduciario con l'Aggiudicatario;
- (p) violazione, accertata a seguito di contraddittorio, rispetto a quanto previsto dal Patto di Integrità sottoscritto in fase di gara;
- (q) decadenza dei requisiti di idoneità professionale.

In ognuna delle ipotesi sopra previste di risoluzione del contratto, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, e Milanosport avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 13.5 – Recesso

La Stazione Appaltante, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall'art. A.13.4, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs 50/2016.

Art. 14 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta a Milanosport S.p.A., in via preventiva e tempestiva.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Non costituiscono causa di forza maggiore lo sciopero dei dipendenti, la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

Art. 16 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L'Aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, anche a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c. tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione ed esecuzione del contratto, è richiesto ai Concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).

PARTE B - PARTE SPECIALE

Art. 1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del Servizio l'attività di revisione legale dei conti attraverso verifiche a campione, l'esame e l'ottenimento di prove sugli ammontari e sulle informazioni fornite nel bilancio, nonché la valutazione dei principi contabili e delle stime utilizzati degli ammontari per la redazione dello stesso. L'Aggiudicatario dovrà effettuare le attività oggetto del Servizio al fine di verificare che il bilancio, nel suo complesso, sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della Committente.

Le verifiche verranno svolte nella misura necessaria al fine di accertare se i dati contenuti nelle scritture contabili e in altri documenti di supporto siano attendibili e sufficienti per la redazione del bilancio d'esercizio.

Al termine delle verifiche preliminari sopra descritte verrà emessa una Relazione indirizzata alla Direzione ed al Collegio Sindacale contenente le principali carenze relative alla struttura ed all'operatività dei sistemi contabili e di controllo della Committente riscontrate dall'Aggiudicatario nel corso delle normali attività di revisione.

Le attività richieste riguarderanno i Bilanci di esercizio 2023, 2024 e 2025, il deposito della relazione del Revisore avverrà nei termini e modalità previste dall'articolo 2429 del c.c. (salva espressa rinuncia del Socio a detti termini). Inoltre, i controlli da eseguirsi con cadenza almeno trimestrale sono quelli previsti dall'articolo 14, comma 1, b) del D.Lgs. 39/2010.

VERIFICHE

Le prestazioni che costituiranno oggetto del Servizio richiesto sono di seguito descritte, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

L'incarico sarà diretto in particolare -ma non esclusivamente- a verificare:

- ✓ Immobilizzazioni materiali – Verifica degli incrementi più significativi delle immobilizzazioni tecniche, mediante esame dei relativi documenti giustificativi e controllo fisico del cespite. Verifica a campione dei cespiti dismessi. Verifica a campione degli ammortamenti dell'esercizio. Verifica della continua validità delle immobilizzazioni capitalizzate negli esercizi precedenti.
- ✓ Immobilizzazioni immateriali – Verifica degli incrementi più significativi delle immobilizzazioni mediante esame dei relativi documenti giustificativi. Verifica a campione delle immobilizzazioni dismesse. Verifica a campione degli ammortamenti dell'esercizio. Verifica della continua validità delle immobilizzazioni capitalizzate in esercizi precedenti.
- ✓ Crediti – Analisi e verifica dei crediti mediante esame dei documenti di supporto e ottenimento di conferma scritta da parte dei debitori scelti a campione ed esame delle eventuali voci non concordanti.
- ✓ Rimanenze – Osservazione a campione degli inventari fisici. Verifica della continuità di applicazione dei criteri di valutazione e sondaggi sulla valorizzazione.
- ✓ Banche e Istituti finanziari – Richiesta di conferma diretta da parte degli istituti di credito dei relativi saldi e rapporti in essere. Verifica, con il metodo a campione, degli stati di concordanza dei saldi dei vari conti esposti nella contabilità con gli estratti conto delle banche.
- ✓ Ratei e risconti – Analisi e verifica della correttezza dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi da accantonare/riscontare.
- ✓ Garanzie, altri conti d'ordine e impegni – Verifica della corretta rappresentazione degli impegni, rischi, garanzie prestate mediante riscontro documentale.
- ✓ Patrimonio netto – Analisi dei movimenti nei conti di patrimonio netto. Verifica delle operazioni registrate in detti conti, in relazione alle disposizioni dello Statuto e delibere degli azionisti. Lettura dei libri sociali ed esame degli eventi successivi alla data di bilancio.
- ✓ Fondi vari – Analisi ed accertamento della congruità degli accantonamenti mediante riscontro della documentazione di supporto, verifica della ragionevolezza dei criteri utilizzati.
- ✓ Trattamento di fine rapporto – Verifica della congruità del fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e del relativo accantonamento del periodo.
- ✓ Creditori – Analisi e verifica dei debiti mediante esame dei documenti di supporto. Richiesta ed ottenimento di conferme direttamente da certi creditori scelti a campione ed esame delle eventuali voci non concordanti.
- ✓ Imposte – Verifica dell'onere a carico dell'esercizio e del fondo imposte.

- ✓ Conto economico – Analisi degli scostamenti delle varie voci del conto economico rispetto all'esercizio precedente. Correlazione fra le voci di conto economico ed i conti patrimoniali. Analisi delle voci di conto economico più significative e verifica a campione dei documenti giustificativi.

VERIFICHE TRIMESTRALI

Le prestazioni che costituiranno oggetto del servizio richiesto sono di seguito descritte, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

L'Aggiudicatario dovrà:

- svolgere, in conformità ai principi di revisione, un aggiornamento del sistema di controllo interno negli aspetti ritenuti più rilevanti ai fini della revisione, sulla base del quale stabilire la natura, la portata e i tempi di effettuazione delle procedure di verifica da svolgere, in particolare:
 - ✓ verificare la periodica corrispondenza delle riconciliazioni dei conti correnti di corrispondenza con le risultanze della controparte e la pronta indagine e sistemazione delle poste in riconciliazione;
 - ✓ verificare la sistematica riconciliazione con le risultanze dei depositari titoli esterni relativamente ai titoli depositati presso terzi;
 - ✓ acquisire informazioni circa eventuali significativi cambiamenti nel sistema di controllo interni intervenuti nel periodo;
 - ✓ valutare gli effetti sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- all'interno delle verifiche relative all'analisi di sistema di controllo interno, acquisire informazioni sulle procedure adottate dalla Committente per:
 - ✓ accertare tutti i libri obbligatori da tenere;
 - ✓ introdurre nuovi libri obbligatori richiesti per tipologia di società;
 - ✓ assicurare l'osservanza degli adempimenti, con particolare riferimento alle norme fiscali e previdenziali;
 - ✓ accertare la tempestività e la regolarità delle vidimazioni di legge;
- acquisire, inoltre, dalla Committente informazioni relative alle procedure per il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale. L'analisi di tali procedure dovrà essere svolta utilizzando, ove ritenuto necessario, in relazione alla complessità dei sistemi informativi della Committente, strumenti informatici di revisione;
- chiedere ed ottenere dalla Committente i libri contabili obbligatori, previsti dalla normativa civilistica, tributaria, previdenziale e dalle legislazioni speciali, per accertare la loro corretta vidimazione e la tempestività nell'aggiornamento secondo quanto stabilito dalle norme in materia;
- esaminare l'esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti tributari e previdenziali (verifica delle dichiarazioni e di eventuale altra documentazione inerente a tali adempimenti, nonché con il metodo del campione, dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri);
- svolgere sondaggi di conformità, da effettuarsi con l'utilizzo di campioni ritenuti nella fattispecie adeguati, per accertare che le operazioni di gestione siano correttamente rilevate nelle scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni della Committente;
- svolgere sondaggi di conformità, da effettuarsi con l'utilizzo di campioni ritenuti nella fattispecie adeguati, al fine di accertarsi che le operazioni relative agli adempimenti tributari e previdenziali siano rilevate nelle scritture contabili anche in conformità alle previsioni di legge in merito alla loro tempestiva ed appropriata rilevazione nei libri obbligatori e nei documenti formali;

- esaminare la sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in occasione degli accertamenti svolti nel corso delle verifiche precedenti, ivi incluse le verifiche relative al bilancio d'esercizio;
- esaminare i verbali dell'Assemblea degli azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- chiedere ed ottenere dalla Committente l'ultima situazione periodica predisposta dall'Ufficio competente sull'analisi dei principali scostamenti rispetto alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo del precedente esercizio ed al *budget*;
- svolgere colloqui con le competenti funzioni aziendali della Committente con lo scopo di ottenere informazioni in merito ad operazioni ed eventi significativi che si sono verificati nel periodo oggetto di analisi, quali, a titolo puramente indicativo:
 - cambiamenti significativi nella struttura organizzativa;
 - operazioni di entità particolarmente significativa o caratterizzate da particolare rischiosità, incluse le voci anomale o a carattere eccezionale menzionate nel punto precedente;
 - informazioni circa i motivi di significativi scostamenti nei conti patrimoniali e nei conti di ricavi, costi e spese, rilevati dalla comparazione di cui al punto precedente;
 - contratti stipulati dalla Committente di eccezionale rilevanza o per operazioni di carattere straordinario;
 - acquisizioni, cessioni o liquidazioni di significative attività, già verificatesi o previste e relativo trattamento contabile;
 - modifiche nella struttura del capitale sociale e negli impegni obbligazionari;
 - cambiamenti nel trattamento contabile di operazioni aziendali o nei criteri di valutazione;
 - introduzione di nuovi prodotti o servizi e abbandono di linee di prodotto esistenti;
 - andamento del portafoglio ordini e fluttuazione del volume di affari;
 - impegni significativi assunti nel periodo, oltre a quelli derivanti dalla normale attività aziendale;
 - passività potenziali; nuovi procedimenti legali e sviluppo in quelli precedenti;
 - cambiamenti nella situazione finanziaria della società, nuovi prestiti, garanzie ricevute o concesse, eventuali difficoltà nell'ottenimento del credito o nel far fronte agli impegni assunti;
 - cause di perdite sostenute o previste, eventuale perdita di quote di mercato, di clienti o di fornitori importanti per i quali vi è difficoltà di sostituzione, di importanti posizioni della direzione aziendale;
 - operazioni significative con parti correlate.

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, la Committente si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni rese alle prescrizioni tecniche e al contratto.

Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, la Committente potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto.

Art. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di svolgimento del servizio:

- a) l'impegno ad eseguire con continuità operativa le attività indicate nel presente Capitolato, secondo le modalità e le tempistiche ivi descritte, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità e nel rispetto della deontologia professionale;
- b) la disponibilità costante rispetto alle singole richieste ed esigenze dell'Ufficio Amministrazione e finanza e del Presidente della Committente;
- c) la presenza presso la sede di Milanosport S.p.A., o presso altri luoghi da questa indicati, ogni volta che la Committente lo riterrà indispensabile per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà garantire alla Committente l'adeguata disponibilità delle risorse all'uopo necessarie;
- d) partecipazione ad incontri o tavoli tecnici nei quali si debba discutere e decidere in ordine alla redazione del bilancio semestrale ed annuale.

Le attività di cui al presente Capitolato devono essere svolte e completate nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al Servizio medesimo.

Durante il primo anno di vigenza contrattuale, qualora fosse necessario, l'Aggiudicatario potrà effettuare un'analisi delle carte di lavoro messe a disposizione dal precedente Revisore legale, l'analisi dei principi contabili adottati nei precedenti esercizi, lo studio e la valutazione delle principali procedure che costituiscono il sistema di controllo contabile interno.

Durante tale fase, inoltre, l'Aggiudicatario provvederà ad indentificare e valutare le principali procedure informatiche utilizzate dalla Committente ed individuerà quali tra esse potrà essere oggetto di esame mediante l'utilizzo di software di revisione.

Per i controlli e la relazione da eseguirsi in conformità all'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, gli interventi verranno svolti nel corso dell'esercizio con periodicità almeno trimestrale ed avranno ad oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale nonché la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

La Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Aggiudicatario l'assistenza, il supporto, la documentazione, le informazioni ed i dati necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio richiesto.

Milano, 26/05/2023


Milanosport S.p.A.
Direttore Generale
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti